

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-792 del 14/02/2018
Oggetto	Concessione di occupazione dell'area demaniale del torrente Cesuola con ponte in via Padre Genocchi in localita' Ponte Abbadesse in comune di Cesena (FC). Uso viabilita'. Pratica FCPPT1567
Proposta	n. PDET-AMB-2018-818 del 13/02/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DELL'AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CESUOLA CON PONTE IN VIA PADRE GENOCCHI IN LOCALITA' PONTE ABBADESSE IN COMUNE DI CESENA (FC).**

**DITTA: COMUNE DI CESENA.**

**USO: VIABILITA'.**

**PRATICA: FCPPT1567.**

VISTE:

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con particolare riferimento agli articoli 14, 16 e 19;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici, firmata il 21/03/2006 e registrata al n. di protocollo STB1 35971 il 07/04/2006, il dirigente Gualdi Gabriele in rappresentanza del Comune di Cesena - cod. fiscale 00143280402, con sede a Cesena (FC) in piazza del Popolo n. 10, ha chiesto la concessione per occupazione dell'area demaniale del torrente Cesuola con ponte in via Padre Genocchi in località Ponte Abbadesse in Comune di Cesena (FC);

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso

del territorio”;

- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 17.03.2003, n. 350 "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" e successive modifiche;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena prot. n. 68886/146 del 14/09/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

**RICHIAMATI:**

- la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 18 giugno 2007 con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali

per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004;

DATO ATTO:

- che è conservato agli atti dell'Agenzia il fascicolo dell'Ufficio del Territorio contenente la documentazione attestante la volontà espressa in tempi passati di manifestarsi alla Pubblica Amministrazione e pertanto non si applica la sanzione amministrativa per utilizzo dell'area senza titolo (ai sensi della D.G.R. n. 895/97, della nota a pagina 4 di 13 firma del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 22226 del 15/12/2008 e del verbale dell'incontro in data 14/05/09 tra le associazioni agricole di categoria e la Direzione Generale Ambiente firma del Direttore Generale);

- che in data 08/10/1976 con prot. n. 4512 l'Ufficio del Genio Civile di Forlì espresse nulla-osta idraulico all'Intendenza di Finanza. Successivamente, in data 18/10/1982 venne redatto dal "Ufficio Regionale del Genio Civile di Forlì" apposito disciplinare (pratica n. 207 rep. 1185) in conformità agli elaborati progettuali a firma del dott. Ing. Mario Dal Monte di Cesena, conservati nel fascicolo istruttorio;

- che l'area oggetto della domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. n.45 del 24.02.2016 periodico (Parte Seconda) e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20 comma 9 L.R.7/2004 in € 75,00 che risultano versati sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 24/03/2006;

- della compatibilità del tipo di occupazione richiesta con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino sopra richiamate, come attestato nella documentazione conservata agli atti del procedimento, consistente nella redazione del **disciplinare di concessione** a firma dei funzionari competenti in materia di *Lavori Pubblici, Rischio Idraulico del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna, ora Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile*, recante oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni di base cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, finalizzate alla conservazione e alla tutela idraulica e ambientale del bene, ai sensi del CAPO II - Sezione I della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni;

- che l'Agazia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota protocollo n. PC.2017.6308 del 09/02/2017 assunta al protocollo PGFC/2017/2028 del 09/02/2017, ha confermato le "Prescrizioni inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale" contenute nel disciplinare sopra richiamato aggiungendo la seguente condizione: "Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica";

RITENUTO di far proprie tutte le prescrizioni stabilite dall'Agazia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile riportandole integralmente nel disciplinare di concessione all'Articolo 3 "Prescrizioni recepite dal Nulla Osta Idraulico dell'Agazia di Protezione Civile inerenti l'utilizzazione dell'area demaniale", e ove, al fine di una aggiornata lettura, per "Servizio" dovrà intendersi "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì - Cesena dell'Agazia Regionale Prevenzione Ambiente Energia (ARPAE) e Servizio Area Romagna dell'Agazia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in funzione delle rispettive aree di competenza di tali Agenzie";

DATO ATTO, altresì, che il richiedente ha sottoscritto il disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, ammissibile l'utilizzazione richiesta, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della la funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter assentire la concessione per una durata non superiore ad anni 19;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di concedere al Comune di Cesena - cod. fiscale 00143280402, con sede a Cesena (FC) in piazza del Popolo n. 10, la concessione per occupazione dell'area demaniale del torrente Cesuola con ponte

in via Padre Genocchi in località Ponte Abbadesse in Comune di Cesena (FC), individuata catastalmente al F. 166 antistante il mapp. 55 e al F.167 mapp. 12; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto;

2. la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al 31/12/2036;

3. di dare atto che, per la tipologia d'uso, il pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale da parte degli Enti Locali risulta esente così come specificato in premessa;

4. di stabilire che l'importo delle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate" delle Entrate del Bilancio Regionale.

5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, in cui per "Servizio" dovrà intendersi "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì - Cesena dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia (ARPAE) e Servizio Area Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in funzione delle rispettive aree di competenza di tali Agenzie";

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia.

7. Di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. FCPPT1567 a favore del Comune di Cesena - cod. fiscale 00143280402, con sede a Cesena (FC) in piazza del Popolo n. 10.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione dell'area demaniale del torrente Cesuola con ponte in via Padre Genocchi in località Ponte Abbadesse in Comune di Cesena (FC), individuata catastalmente al F. 166 antistante il mapp. 55 e al F.167 antistante il mapp. 12; tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante del presente atto.

### **Articolo 2**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

### **Articolo 3**

#### **"PRESCRIZIONI RECEPITE DAL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE"**

1. *Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto al Servizio concedente, entro 90 giorni dalla data della determinazione di concessione, una dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica dell'opera, ovvero un certificato di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente o, in mancanza di questa, alle buone regole dell'arte.*

2. *Il mantenimento del ponte è soggetta alle seguenti prescrizioni:*

- *Il Comune dovrà adeguare gli strumenti di protezione civile predisponendo una specifica sezione del Piano di Protezione Civile che indichi le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena. In particolare la procedura si dovrà attivare in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità. Le disposizioni del piano dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute*

*operative per tutto il periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità.*

*- realizzare le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti alle ripe fluviali in corrispondenza delle spalle del ponte;*

*1. Nell'area soggetta alla concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a eseguire, in modi e tempi consentiti dal Servizio concedente, i necessari interventi conservativi e in particolare:*

*- il controllo e la manutenzione del ponte, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;*

*- il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'opera autorizzata, compresa la rimozione dei rami caduti;*

*- l'asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali intercettati dal manufatto;*

*1. Il Servizio concedente si riserva la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese idrauliche anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.*

*2. Il Servizio concedente potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori di manutenzione e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua.*

*3. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a richiesta del personale addetto alla vigilanza.*

*4. L'accesso all'area per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali. L'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada è consentito solamente per l'ispezione e alla manutenzione dei beni.*

*5. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.*

6. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

#### **Articolo 4**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

E' compito del Concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

Sono a carico della Ditta concessionaria il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica dei manufatti oggetto della concessione, la Ditta concessionaria dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione di guasti agli impianti, la Ditta concessionaria è tenuta a dare all'Amministrazione regionale competente, anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta.

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

l'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti assentiti con la concessione. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

l'Agenzia concedente ha facoltà in qualunque momento di provvedere alla manutenzione e alla pulizia dell'area oggetto di concessione qualora lo ritenesse opportuno, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che

l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito

Il Concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comportano la

decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**